

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALBERONI**

(ALLEGATO A)

### **Articolo 1: Costituzione**

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Alberoni" regolata dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile e da questo Statuto. L'Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

### **Articolo 2: Sede e durata**

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia, ed ha durata illimitata.

### **Articolo 3: Oggetto Sociale**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà tuttavia aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel terzo settore.

2. L'Associazione è ente non commerciale di tipo associativo.

3. L'Associazione ha per oggetto:

a. riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in cui opera;

b. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo e della zona;

c. promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;

d. sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale;

e. realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di ristoro fissi od occasionali, durante gli eventi di promozione e le manifestazioni, con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali;

f. promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

g. sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica rivolta alla promozione del luogo;

h. aprire e gestire circoli per i soci;

i. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

l. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità, con riguardo al rispetto delle caratteristiche ed ambientali del territorio in cui si opera e secondo la normativa vigente;

m. assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;

n. svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed anche tramite l'istituzione di un ufficio informazioni;

o. incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;

p. promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile e della tutela della biodiversità del territorio degli Alberoni con il mantenimento e il rispetto della flora, della fauna e dell'ambiente in genere.

q. tenere leali e corretti rapporti con le realtà associative esistenti ed in particolare con quelle già operanti sul territorio di interesse, per attività sinergiche, complementari o alternative non previste dal presente statuto;

r. tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio linguistico;

s. svolgere, attraverso i propri soci, le attività di semplice accompagnamento turistico e culturale di visitatori, occasionalmente e gratuitamente, nelle località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale.

t. adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune in materia di promozione turistica e valorizzazione socio-economica del territorio in cui l'Associazione opera;

4. Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà:

- proporre e organizzare occasioni di incontro, confronto, svago e ricreazione;
- divulgare e promuovere la cultura della eco-sostenibilità, della gestione partecipata dei beni collettivi, nonché della valorizzazione della cultura e di una migliore qualità della vita, fornendo agli associati e a terzi luoghi ed occasioni di aggregazione;
- promuovere, organizzare, realizzare e gestire, anche per conto terzi, eventi espositivi e sportivi, congressi, giornate di studio, workshop, seminari e laboratori, feste, cerimonie, eventi aggregativi;
- editare e o pubblicare per conto proprio o di terzi opere, ricerche, studi, libri e riviste nei settori in cui l'Associazione opera;
- creare e amministrare Blog, Forum e siti internet di interesse nei settori in cui l'Associazione opera;
- organizzare premi e borse di studio, viaggi di studio e formazione.

5 L'Associazione potrà in modo complementare, ed in diretta attuazione dell'attività istituzionale, raccogliere sponsorizzazioni e contributi privati e/o pubblici di qualsiasi natura nonché rivendere ai soci prodotti legati alle attività sopra indicate per soddisfare le loro esigenze di conoscenza e svago.

Inoltre potrà svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, compresa la somministrazione di cibi e bevande, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria durante gli eventi di promozione e le manifestazioni a favore degli associati o di terzi, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

#### **Articolo 4: Fondo comune**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - quote associative annuali;
  - eredità, donazioni e legati;
  - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
  - entrate per prestazioni di servizi convenzionati;
  - proventi per le cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, e dagli utili derivati dalle sue attività sociali e accessorie;
  - contributi straordinari e dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - entrate per iniziative promozionali e durante manifestazioni organizzate dall'Associazione;
  - redditi del suo patrimonio e da eventuali avanzi del fondo di scopo;
  - ogni altra entrata lecita e compatibile con le finalità dell'Associazione.
2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali;
3. I proventi e qualunque altra entrata che costituisce il fondo di scopo non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

#### **Articolo 5: Fondo di scopo**

1. L'Associazione per la realizzazione di speciali attività come l'acquisto di un bene di particolare valore o la realizzazione di un progetto che non appare immediatamente finanziabile con le risorse del Fondo Comune, attraverso il voto dell'Assemblea può, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare di dotarsi di un fondo di scopo, con le stesse maggioranze di cui all'art.9, comma 10. Il fondo di scopo sarà gestito con contabilità separata, fino alla realizzazione totale o parziale della speciale attività, o alla decisione di abbandonarla.

2. Il fondo di scopo sarà costituito:  
 da versamenti che verranno richiesti in via straordinaria agli associati nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della speciale attività che si vuol realizzare;  
 da versamenti di qualsiasi entità di associati e di terzi eccedenti la misura determinata dal Consiglio Direttivo;  
 da versamenti dell'Associazione disposti con deliberazione dell'Assemblea per sostenere la speciale attività.

3. Qualora la speciale attività venga realizzata in parte, o non sia realizzata o realizzabile, le somme effettivamente disponibili, al netto dei costi sostenuti, saranno restituite, senza interessi né rivalutazione, in misura proporzionale al versamento effettuato, entro 60 giorni dalla materiale disponibilità nel patrimonio dell'Associazione.

4. Qualora la speciale attività sia stata realizzata, anche parzialmente, il valore dei beni acquisiti, gli eventuali utili e le somme non ripetute, verranno iscritte nel fondo comune come contributo straordinario e il fondo di scopo sarà azzerato.

5. Qualora la speciale attività sia stata realizzata, il valore dei beni acquisiti, gli eventuali utili e le somme non ripetute o comunque residue del fondo di scopo, verranno iscritte nel fondo comune come contributo straordinario per la realizzazione delle medesime finalità e il fondo di scopo sarà azzerato.

#### **Articolo 6:Soci**

1. L'adesione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età e persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute, le società e i consorzi, di qualunque nazionalità che condividono gli scopi dell'Associazione e accettano il presente Statuto.

Possono divenire soci anche i cittadini non residenti, comunque interessati all'attività dell'Associazione.

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, tutti aventi diritto di voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

2. Tutti gli associati godono di eguali diritti: il rapporto associativo è regolato in maniera uniforme per tutti gli associati ed uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne e Regolamenti. La richiesta di iscrizione dell'Associazione non riconosciuta o della persona giuridica deve essere firmata da chi ne è il legale rappresentante in base alle norme vigenti e al suo Statuto e ad essa deve essere allegato un breve curriculum delle attività dell'ente.

6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

7. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

8. Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- per recesso e/o dimissioni;
- per il mancato rinnovo delle quote sociali;
- per l'inosservanza dei doveri di cui al presente statuto;
- per radiazione;
- per decesso.

9. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali senza tuttavia che ciò compari per loro vantaggi rispetto agli altri associati.

10. Il versamento della quota annuale e di sottoscrizioni, fatto salvo il caso del precedente comma, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

## **Articolo 7: Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri ed in particolare possono:

- intervenire, discutere e votare alle Assemblee generali;
- presentare proposte, progetti, reclami per iscritto al Consiglio Direttivo; essere delegati ad assumere incarichi sociali;
- esercitare il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale e la destinazione dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto sociale;
- prendere parte alle attività promosse dall'Associazione anche eventualmente dietro versamento di un contributo a copertura dei costi di diretta imputazione.

2. I soci viceversa sono tenuti, a pena di espulsione dall'Associazione:

- al puntuale pagamento della quota associativa annuale, eguale per tutti i soci, stabilita annualmente dall'assemblea dei soci; ai soci che rappresentano un soggetto economico può essere chiesta una quota maggiore sempre deliberata dall'Assemblea;
- al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici per partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ivi comprese eventuali integrazioni della Cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

3. All'osservanza di regole di comportamento adeguate durante la partecipazione alle assemblee ed alle attività dell'Associazione ed a non compiere alcun atto volto a recare direttamente o indirettamente, un danno all'immagine, alla reputazione o al patrimonio dell'Associazione e dei singoli Associati.

## **Articolo 8: Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei revisori dei conti o revisore unico;

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Articolo 9: Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa annuale ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno). Essa inoltre:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
- f) delibera con funzioni di indirizzo sulla destinazione degli utili, riserve o capitale di gestione comunque denominati, nonché sulla costituzione di fondi di scopo;
- g) delibera la decadenza del Tesoriere in caso di mancata ratifica del suo operato da parte del Consiglio Direttivo;
- h) elegge il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- l) delibera la radiazione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

m) l'approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale e del conto consuntivo;

n) la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 più uno dei Soci o della maggioranza dei Consiglieri.

4. La comunicazione è fatta, almeno 15 giorni prima della convocazione, mediante email a tutti i soci che l'abbiano comunicata nonché mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia che prima che la seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto; l'aderente all'Associazione può delegare esclusivamente ad altro associato; l'associato delegato oltre che al proprio voto, non potrà avere più di 2 (due) deleghe.
8. Nelle pratiche di espressione delle idee e del voto l'Associazione promuove la ricerca dell'unanimità e percorsi decisionali di condivisione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente dell'Assemblea, determina la delibera.
9. Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei 3/5 dei soci presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
10. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza di almeno 1/10 degli associati ed il voto favorevole di 3/4 di essi.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza o impedimento dal Vice Presidente o infine dal Consigliere presente più anziano.

#### **Articolo 10: il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di 3 (tre) e non più di 5 (cinque) consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci. La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di anni 3 e i membri sono rieleggibili.
2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo integra mediante la nomina del primo dei non eletti, il consigliere subentrato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
4. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione. Può altresì eleggere il Presidente onorario dell'Associazione tra i soci e le socie che abbiano avuto particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  - b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
  - c) l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
  - d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.
8. Ogni riunione del Consiglio direttivo è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
10. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda €5.000,00 (cinquemila/00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

### **Articolo 11: Il Presidente**

1. Al Presidente dell'Associazione, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo entro 10 giorni per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

### **Articolo 12: Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia implicito all'esercizio delle proprie funzioni, il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **Articolo 13: Il Segretario del Consiglio Direttivo**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune e per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei soci dell'Associazione.

### **Articolo 14: Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei suoi membri, è custode della Cassa sociale, sia essa la Cassa contanti/assegni che i conti correnti intestati alla Associazione. Provvede alla tenuta del rendiconto periodico ed, assieme al Presidente alla formazione del rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Ha, assieme al Presidente ed al Vicepresidente, il potere di firma sui conti correnti, può compiere tutte le operazioni di sportello ed effettuare pagamenti tramite home-banking. Per operazioni di ordinaria amministrazione e per i pagamenti di debiti scaduti già deliberati dal Consiglio direttivo o dipendenti da norme di legge non necessita di specifiche autorizzazioni salva la necessità di fornire con cadenza trimestrale il rendiconto analitico delle entrate e le uscite, il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica del trimestrale rendiconto. Nel caso detto rendiconto non venga ratificato per mancanza di adeguata documentazione o per la presenza di operazioni non autorizzate il Tesoriere viene immediatamente sospeso dall'incarico e viene immediatamente convocata l'Assemblea generale per discutere sulle voci ed operazioni contestate. In attesa della pronuncia dell'Assemblea le funzioni di Tesoriere vengono assunte dal Presidente. L'Assemblea delibera sulla ratifica dell'operato o sull'espulsione del Tesoriere nonché sulle eventuali azioni di responsabilità da intraprendere nei confronti dello stesso.

### **Articolo 15: Collegio dei revisori Legali (o chiamati anche revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 1 o da 3 membri effettivi, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. In presenza di 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel loro seno il proprio Presidente.

4. Nel caso di vacanza di uno o più posti di Revisore dei Conti il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.

6. I Revisori possono anche individualmente procedere, quando lo ritengano opportuno, ad atti di ispezione e di controllo.

7. I Revisori dei Conti riferiscono all'assemblea del loro operato.

8. In luogo del Collegio dei Revisori può essere nominato un Revisore Unico con gli stessi compiti e attribuzioni.

#### **Articolo 16: Gratuità delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. Il Consiglio Direttivo, anche sulla base dei criteri generali indicati al Presidente, può riconoscere il rimborso delle spese, regolarmente documentate, per lo svolgimento delle funzioni associative.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'associazione nell'ambito di attività istituzionali.

#### **Articolo 17: Libri dell'Associazione**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, ivi compresi gli eventuali libri contabili nel caso di esercizio di attività considerata commerciale ai sensi degli art. 148 e seguenti TUIR 917/83, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei soci.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a qualunque Socio regolarmente iscritto, le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente .

#### **Articolo 18: Bilancio**

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e del rendiconto preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. I rendiconti debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente .

#### **Articolo 19: Avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 20: Scioglimento**

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe la cui scelta spetta all'Assemblea che delibera sullo scioglimento.

#### **Articolo 21: Clausola compromissoria**

1. Clausola arbitrale con tentativo di mediazione - Collegio arbitrale

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione.

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri di cui due nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dalla Camera Arbitrale di Venezia.

**Articolo 22: Legge applicabile**

1. L'ordinamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dalle sue successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile, nonché quelle di eventuali regolamenti interni adottati dell'Assemblea dei soci.

Venezia, li

FIRME DEI SOCI